



# COMUNE DI FIORANO AL SERIO

Provincia di Bergamo

## UFFICIO TECNICO

Fiorano al Serio li 30.05.2024

### **AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 2, RINNOVABILI, PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO/BAR (STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO) "**

#### **S I R E N D E N O T O**

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento in concessione per anni 2 a far data dalla sottoscrizione, rinnovabili per pari periodo, per la gestione di un chiosco/bar (struttura prefabbricata in legno come da Allegato A – planimetria del chiosco) ubicato presso lo skate park sito in Fiorano al Serio in Via Papa Giovanni XXIII al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte o Persone Fisiche da invitare alla successiva valutazione comparativa.

#### **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Stazione Appaltante: Comune di Fiorano al Serio, Via Sora n. 13

PEC - [comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it](mailto:comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it)

Profilo web del committente:

[www.comune.fioranoalserio.bg.it](http://www.comune.fioranoalserio.bg.it)

#### **2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi del D.Lgs.36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cosima De Carlo - Ufficio Tecnico Comunale - 035-711479 int. 1.

#### **3. OGGETTO DELL’AVVISO**

Assegnazione in concessione di chiosco/bar di proprietà comunale ubicato in Via Papa Giovanni XXIII - Zona Urbanistica - Verde Pubblico Attrezzato (vedasi planimetria allegata: Allegato B – area di pertinenza).

#### **4. CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone annuale di concessione ammonta ad €. 200,00 (euro duecento) oltre ad IVA 22% e va corrisposto, in due rate semestrali anticipate (entro il 30.06 ed entro il 30.11 di ogni anno). Il canone si aggiornerà annualmente nella misura dell’intera variazione ISTAT dell’anno precedente.

A integrazione del suddetto canone, vengono stabiliti a carico del Concessionario tutti gli obblighi contenuti nella convenzione allegata al presente avviso.

#### 5. DURATA DELLA CONCESSIONE

Anni 2 a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo per pari periodo.

#### 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà con aggiudicazione sulla base dei seguenti criteri (elenco indicativo, non esaustivo):

- offerta economica economicamente più vantaggiosa;
- Progetto di inserimento lavorativo di persone fragili (anche per il tramite di accordi con soggetti terzi che operano nel settore socio sanitario);
- Possesso di esperienza pregressa nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande;

Per le modalità di presentazione delle candidature si rimanda al successivo articolo 9.

#### 7. REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente deve essere in possesso, alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e succ. mod. e int.

##### Requisiti morali:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una

delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

#### Requisiti professionali:

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

## Requisiti Oggettivi e Strutturali

Rispetto delle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;

I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono possedere caratteristiche costruttive tali da rispettare criteri di sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita, di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564; questo requisito è richiesto ai fini dell'esercizio attività e quest'ultimo resta precluso in assenza di esso; non condiziona il rilascio dell'autorizzazione ed è possibile regolarizzare la posizione entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa;

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a un obbligo di presentazione telematica allo SUAP del Comune di Fiorano al Serio della SCIA di apertura dell'attività ed altresì alla registrazione presso l'ASL competente per territorio in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale. L'operatore del settore deve inviare allo SUAP del Comune Fiorano al Serio una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa;

Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;  
Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene alimenti e prodotti di origine animale;

## 8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE MEDIANTE PIATTAFORMATELEMATICA DI E-PROCUREMENT

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla valutazione comparativa in oggetto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 18.06.2024 alla seguente PEC : [comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it](mailto:comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it) utilizzando la modulistica allegata a tale avviso (modello di manifestazione interesse);

I documenti relativi alla manifestazione di interesse e allegati relativi saranno altresì pubblicati ai soli fini della trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Fiorano al Serio nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi.

Le dichiarazioni, rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; nel caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre all'esclusione dalla graduatoria.

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, deve indicare l'indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le relative comunicazioni e dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

Non saranno ammesse a partecipare all'assegnazione le domande pervenute fuori termine.

Si precisa infine che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Scaduto il termine sopraindicato l'Amministrazione Comunale sulla base delle istanze pervenute, ha l'insindacabile facoltà:

- di procedere o di non procedere all'affidamento della concessione, anche in caso di un solo soggetto interessato;
- di continuare la procedura in oggetto anche nel caso cui si sia accertata l'esistenza di un solo soggetto interessato, previa verifica delle dichiarazioni rese;
- di provvedere, in caso pervengano più istanze idonee, all'espletamento di regolare procedura ad evidenza pubblica utilizzando i criteri previsti dalla sezione denominata "criteri di aggiudicazione" del bando.

La presente procedura non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che può in qualsiasi momento sospendere o non dare corso all'affidamento della concessione. Si stabilisce inoltre che la manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all'espletamento della futura procedura di gara comparativa da parte del Comune di Fiorano al Serio.

#### 9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei Requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata.

#### 10. PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

11. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare negli orari di apertura al pubblico l'Ufficio Tecnico Comunale allo: 035711479 int. 1.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Dr.ssa De Carlo Cosima

